Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1950, n. **505**.
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici . . Pag. 2154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1950, n. **506**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Opere sociali Don Bosco », con sede nel comune di Sesto San Giovanni (Milano) . . . . . Pog. 2154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1950, n. **507**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Pietro, nel comune di Sindia (Nuoro) . Pag. 2155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. **508**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria in Passione delle monache canonichesse regolari lateranensi, con sede in Genova-Pegli . . Pag. 2155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1950.
Nomina di un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali . . . . . Pag. 2155

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, di Teramo . . . . Pag. 2155

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei trasporti: Elenco dei dati caratteristici degli autoveicoli o loro parti individuabili di produzione italiana già esistenti nei campi di raccolta degli Uffici provinciali autotrasporti ed alienati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118. Pag. 2156

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Piano incremento occupazione operaia - Case per lavoratori: Presentazione delle domande di assegnazione di alloggi costruiti da aziende e cooperative nel Piano di primo anno. Pag. 2157

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2158

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sessione di esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo Pag. 2159

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a quattrocento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B) Pag. 2161

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a due borse di L. 240.000 per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » di Milano per l'anno 1951 . . . Pag. 2164

Prefettura di Catanzaro: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincio di Catanzaro . Pag. 2165

Prefettura di Pavia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia. Pag. 2166

Prefettura di Grosseto: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto . Pag. 2167

Prefettura di Varese: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese Pag. 2168

Prefettura di Matera: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera . . . . Pag. 2168

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1950, n. 505.

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonìa parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951

Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella applicazione della presente legge, la facoltà prevista dall'art. 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, non può essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la metà della capacità lavorativa familiare.

E' abrogata la lettera *a*) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V, e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni si applicano per l'annata agraria 1949-1950.

Art. 3.

Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

E' considerata annata agraria 1950-51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 6.

Su richiesta degli enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione in virtù delle leggi per la riforma fondiaria e per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.

Art. 7.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate del tribunale competenti per le controversie relative alla presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1950, n. 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Opere sociali Don Bosco », con sede nel comune di Sesto San Giovanni (Milano).

N. 506. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Opere sociali Don Bosco », con sede nel comune di Sesto San Giovanni (Milano), la quale viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Chiesa prepositurale di Santo Stefano, in Sesto San Giovanni, e dalla Società anonima per azioni « La Rondinella », in Milano, consistenti in alcuni immobili, complessivamente valutati L. 20.000.000, situati in detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1950, n. 507.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Pietro, nel comune di Sindia (Nuoro).

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Pietro nel comune di Sindia (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 508.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria in Passione delle monache canonichesse regolari lateranensi, con sede in Genova-Pegli.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria in Passione delle monache canonichesse regolari lateranensi, con sede in Genova e provvisoriamente in Genova-Pegli.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1950.

Nomina di un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, sul riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1948, registro n. 13, foglio n. 1, con cui furono nominati il presidente dell'Istituto suddetto ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale è stata revocata la nomina dei membri del predetto Consiglio di amministrazione, rappresentanti della categoria degli iscritti;

Considerato che, nel frattempo, hanno rassegnato le proprie dimissioni il prof. avv. Alberto Enrico Folchi, presidente dell'Istituto ed i seguenti membri effettivi del Consiglio di amministrazione:

1) Cossu dott. Salvatore, prefetto della Repubblica, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

2) Serra dott. Fausto, direttore capo divisione presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

3) Balsamo dott. Ferdinando, capo sezione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) Carta avv. Mario, prefetto della Repubblica, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

5) La Pira prof. Giorgio, presidente dell'E.C.A. di Firenze, in rappresentanza degli enti locali;

Considerato che durante il periodo di tempo occorrente per l'espletamento, già in corso, delle modalità procedurali per la nomina dei nuovi componenti del suddetto Consiglio di amministrazione, quest'ultimo non potrebbe continuare ad esercitare le proprie normali funzioni per effetto della dichiarata decadenza dei rappresentanti di categoria, nonchè della conseguente inidoneità dei rimanenti membri del Consesso — peraltro per la maggior parte dimissionari — derivante dalla loro particolare veste di membri qualificati, quali rappresentanti cioè dei Ministeri e degli enti;

Ritenuto, pertanto, che per assicurare la continuità del funzionamento dell'Istituto durante il periodo suddetto occorra provvedere alla nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Per la temporanea amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e limitatamente al periodo di tempo come sopra è detto, è nominato un commissario straordinario nella persona del prof. avv. Alberto Enrico Folchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

SCELBA — PELLA — MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1950
Registro Interno n. 30, *foglio n.* 221. — VILLA

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Teramo n. 5109 in data 28 aprile 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mazzarella Albenzio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Piersanti Paolo, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il signor Mazzarella Albenzio è sostituito con il signor Piersanti Paolo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elenco dei dati caratteristici degli autoveicoli o loro parti individuabili di produzione italiana già esistenti nei campi di raccolta degli Uffici provinciali autotrasporti ed alienati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

FIAT 1500

000678	—	solo telaio	—	006129	solo motore
007158	007245		—	015328	»
007714	007715		—	018229	»
009212	—	solo telaio	—	018707	»
019498	019497		—	021737	»
—	000690	solo motore			

FIAT 1100

205397	228436		250271	—	solo telaio
206483	206391		274373	249542	
209515	—	solo telaio	—	206955	solo motore
213224	—	»	—	216236	»
214852	222822		—	218041	»
215376	—	solo telaio	—	219662	»
215795	—	»	—	219955	»
217734	—	»	—	226260	»
218902	203900		—	229864	»
221022	252009		—	235623	»
222072	222643		—	238847	»
224234	225081		—	242233	»
230768	—	solo telaio	—	252612	»
244405	—	»	—	304545	»

FIAT 508

017487	—	solo telaio	089305	—	solo telaio
035374	036557		108926	110113	
067374	068688		—	000471	solo motore
076159	077045		—	016260	»
078476	079128		—	080647	»
087618	—	solo telaio			

FIAT 500

005421	024763		077423	077439	
005648	—	solo telaio	079686	—	solo telaio
015765	074976		—	006440	solo motore
021231	030690		—	006879	»
022121	022182		—	010352	»
022385	023051		—	043432	»
026846	049651		—	053820	»
032509	032584		—	073409	»
038913	—	solo telaio	—	088996	»
040653	—	»	—	093101	»

FIAT 503

—	4102784	solo motore

FIAT 514

203571	103436

FIAT 515

000489	—	solo telaio	002881	002890

FIAT 520

208119	108104		—	100943	solo motore

FIAT 522

002285	003169		—	007646	solo motore

FIAT 524

000170	005743

FIAT 526

—	001217	solo motore	—	009459	solo motore

FIAT 621

001940	—	solo telaio

FIAT 621 L

001623	001623	»

FIAT 626

007973	—	solo telaio	—	003182	solo motore
010999	011475		—	004135	»

FIAT 666

—	000065	solo motore	—	002156	solo motore
—	001232	»	—	004904	»

LANCIA APRILIA

38-3063	—	solo motore	239-1065	—	solo telaio
38-9818	19061		—	97-5345	solo motore
38 L 9436	—	solo telaio	—	97-7085	»
39-1623	97-13081		—	97-12029	»
39-4241	—	solo telaio	—	97-12125	»

LANCIA ARTENA

28-5917	84-4940

LANCIA AUGUSTA

31-8320	88-8713		—	88-2356	solo motore
—	88-1549	solo motore			

LANCIA RO RO

—	90-159	solo motore

LANCIA 3 RO

—	102-3893	solo motore	—	102-11252	solo motore

LANCIA ESARO

—	102 B 268	solo motore

BIANCHI S9

646	646

BIANCHI MILES

—	500530032	solo motore	—	600630768	solo motore

BIANCHI

12864	12864

OM 137

—	0486	solo motore	—	0933	solo motore

OM 3 BOD

0277	0525		—	0695	solo motore

OM TAURUS

—	1001	solo motore	—	20274	solo motore
—	20273	»			

OM CRID TAURUS

—	20542	solo motore	—	23511	solo motore
—	20945	»	—	23652	»
—	22085	»	—	23914	»
—	22524	»	—	23993	»
—	22803	»	—	24251	»

SPA 18 R

—	021609	solo motore	—	023845	solo motore

SPA 25

—	4513

SPA 35

29989	18 D 100269		56757	18 D 103406	
30329	18 D 100609		—	18 D 103478	solo motore

SPA 37

57351	206093

		SPA 38		
—	38 R 0076168 solo motore			
		SPA 39		
49804	—	solo telaio	50149	19791
		BENELLI 500		
123479	123479		124231	103323
		BENELLI 250		
251266	251266			
		BIANCHI 500		
69484	69484			
		BIANCHI 350		
69952	—	solo telaio		
		BIANCHI 175		
46559	46559		48011	48011
		CM 175		
1138	1138			
		GUZZI 500		
6512	L 33115			
		GUZZI ALCE		
19034	66845		19038	AL 66900
		GUZZI 175		
4 PI 836	4 P 1609			
		SERTUM 500		
10784	10744			
		VIBERTI		
03429	—	rimorchio		

Si avverte che i diritti del proprietario possono essere fatti valere entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione presso il commissario liquidatore degli Uffici provinciali autotrasporti Ministero trasporti Roma.

(3179)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI

Presentazione delle domande di assegnazione di alloggi costruiti da aziende e cooperative nel Piano di primo anno.

COMUNICATO n. 4

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione INA-Casa rende noto che tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di aziende o soci di cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci, in esecuzione al Piano del primo anno di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che abbiano versato almeno una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge suddetta, che prestino la loro opera in uno degli stabilimenti indicati negli appositi bandi, che non siano già proprietari di un alloggio in una delle località comprese nella zona stabilita dal Comitato di attuazione e che verrà indicata caso per caso nei singoli bandi, e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio in una delle località suddette, ovvero che, in casi di alloggi « in locazione », pur essendo proprietari di un alloggio nelle località stesse, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno richiedere l'assegnazione di un alloggio nelle costruzioni eseguite da dette aziende o cooperative per conto della Gestione INA-Casa:

a) con « promessa di vendita » e in « locazione », se dipendenti di aziende autorizzate a costruire per i propri dipendenti per le due destinazioni;

b) soltanto con « promessa di vendita », se iscritti a cooperative analogamente autorizzate a costruire direttamente per i propri soci.

Per gli alloggi da assegnare con « promessa di vendita », il lavoratore dovrà corrispondere per 25 anni una rata costante che decorrerà dal 1° del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione, e verrà determinata nella misura provvisoria di L. 1100 a vano, riferita al costo massimo di L. 394.000 a vano (e riducibile proporzionalmente, nel caso di costo minore, all'atto della fissazione della rata definitiva).

Per gli alloggi « in locazione », l'assegnatario pagherà invece un canone mensile soltanto a partire dalla data di consegna dell'appartamento: tale canone comprenderà oltre all'ammortamento pari alla metà circa della rata relativa agli alloggi con promessa di vendita, un canone per manutenzione e servizi, variabile a seconda della natura di questi ultimi e conguagliabile a fine di ogni esercizio annuo.

Le aziende dovranno ripartire la destinazione dei fabbricati in modo tale che ciascun fabbricato risulti composto di alloggi assegnati o « tutti in locazione » o tutti « con promessa di vendita ».

Resta inteso che in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la proporzione indicata dalla legge, la proporzione stessa verrà ristabilita con le eventuali costruzioni future.

La ripartizione per destinazione sarà indicata nei singoli bandi, i quali dovranno anche precisare i termini della presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi, a cura dell'azienda o cooperativa interessate, nell'interno degli stabilimenti o nella sede della cooperativa; ed inoltre, a cura dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, nell'albo del Comune ove si costruisce e nelle pubbliche vie del Comune stesso e dei Comuni facenti parte della circoscrizione della zona indicata nella prima parte dei bandi medesimi. I manifesti dovranno essere affissi in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

La pubblicazione dei bandi, secondo lo stato delle costruzioni, potrà avvenire in una delle seguenti date: 25 luglio, 10 agosto, 25 agosto, 10 settembre 1950.

Il termine utile per la presentazione delle domande dovrà essere di quindici giorni, estremi inclusi, iniziandosi non prima di venti giorni dalla data di affissione del bando. Comunque, la Gestione si riserva di protrarre i termini di cui sopra, nei casi di documentata necessità.

Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio che sarà effettuato a cura delle Commissioni provinciali. Nel caso di raggruppamenti di aziende, è consentito un bando unico riassuntivo per ogni Comune o circoscrizione di zona, ma nel bando dovranno essere indicati gli alloggi di pertinenza di ciascuna azienda facente parte del raggruppamento (in corrispondenza alla località ed al numero di cantiere), al fine di potere costituire graduatorie distinte.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa, che saranno distribuiti dalle aziende o cooperative, le quali potranno ritirarli presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 20, quale rimborso spese.

Le domande presentate in occasione di bandi precedenti dovranno essere rinnovate.

Le domande, munite del visto del datore di lavoro il quale dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributo, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi, dovranno essere presentate alle aziende o cooperative, le quali ne rilascieranno ricevuta datata, e ne cureranno l'inoltro alla Commissione provinciale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

I lavoratori appartenenti alle aziende che aprono la prenotazione sia per gli alloggi con promessa di vendita sia per gli alloggi in locazione, potranno ove lo desiderano, presentare contemporaneamente due distinte domande.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il termine stabilito per la presentazione;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

L'Ufficio del lavoro e della massima occupazione fornirà agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

Insieme con la domanda dovrà essere presentato lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

I lavoratori che, dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni, risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni provinciali o della Gestione, e nei termini da queste stabiliti, i seguenti documenti:

1. — Dichiarazione dei datori di lavoro, presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il 31 marzo 1949, vistata dall'Istituto percettore dei contributi, dalla quale risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso.

Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori.

2. — Dichiarazione dell'Ufficio di pubblica sicurezza ovvero, in mancanza di quest'ultimo, della Tenenza o della Stazione dei carabinieri del luogo di residenza, che attesti le seguenti eventuali circostanze di fatto, relative al richiedente ed ai familiari conviventi ed a carico:

a) se siano assolutamente sprovvisti di alloggio oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche o altri ricoveri);

b) se vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze, in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;

c) se siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità familiari, essendo allogati in più di due persone per ogni vano utile di abitazione;

d) se abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta ad inadempienze (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga attestazione della competente autorità giudiziaria);

e) se abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico o per altra calamità o sinistro (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del sindaco del Comune di residenza);

f) se pur essendo proprietario di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (questa dichiarazione può servire solo per il caso di assegnazione « in locazione »).

3. — Eventuale dichiarazione dell'Ufficio di igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente antigienico.

4. — Eventuale dichiarazione del sindaco del Comune di attuale residenza, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profughi da territori ceduti per effetto del Trattato di pace.

5. — Certificato dell'Ufficio delle imposte dirette, da cui risulti che alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente goda di redditi diversi da quelli di lavoro, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, le generalità e la natura del reddito.

6. — Dichiarazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto, nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le costruzioni, contenente l'accertamento positivo o negativo dell'imposta fabbricati a carico del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

7. — Atto giudiziario o notarile di notorietà, da cui risulti se e quali membri del nucleo familiare del richiedente abbiano occupazione retribuita.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio annunzi legali delle varie Provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alle Commissioni provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere completate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria.

Le opposizioni si intendono respinte, qualora le Commissioni non decidano nel termine di un mese.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia con il Foglio annunzi legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza da parte delle aziende e delle cooperative e dei Comuni interessati, dell'affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

(3220)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 138

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,50
» Firenze	624,80	143,50
» Genova	624,80	143,70
» Milano	624,82	143,85
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,82	143,85
» Torino	624,83	143,75
» Trieste	624,82	143,85
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 26 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,275
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 143,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636, parzialmente modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Veduto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

L'esame consta di una prova di lingue estere, di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale tecnica, secondo il programma allegato al presente decreto.

La sessione di esami avrà luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi agli esami, a cura dell'Amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami gli aspiranti debbono presentare alla prefettura di residenza, o, rispettivamente, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica in Sicilia, all'Ufficio del Commissario del Governo nel Trentino-Alto Adige, all'Ufficio del Presidente del Consiglio nella Val d'Aosta, non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica domanda in carta da bollo da L. 32 corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dal registro degli atti di nascita rilasciato in conformità del regio decreto 25 agosto 1931, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica da almeno due anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il diploma di laurea deve essere esibito in originale o in copia notarile;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

g) certificato di iscrizione nell'albo di un Ordine di medici-chirurghi della Repubblica, da cui risulti una anzianità di iscrizione di almeno due anni; per coloro che, successivamente al conseguimento della laurea si fossero trovati, per obblighi derivanti dal servizio militare, nell'impossibilità di chiedere la suddetta iscrizione, verrà tenuto conto per il raggiungimento dei due anni sopra indicati, del tempo trascorso in servizio militare dopo il conseguimento della laurea, semprechè prestato il qualità di ufficiale medico e documentato nelle forme prescritte;

h) certificato di idoneità fisica ai servizi di navigazione a bordo delle navi mercantili, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di porto o dal medico provinciale;

i) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente del candidato con la cua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia e rilasciato da pubblica Amministrazione; in questo caso dovranno essere indicati il numero del documento e la data del rilascio.

Tutti i documenti predetti debbono essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e regolarmente legalizzati.

Nella domanda il candidato deve indicare esattamente il domicilio a cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni circa le date degli esami, e la seconda lingua estera scelta per la prova tra quelle indicate nel programma di esami.

Art. 3.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che hanno compiuto alla data di pubblicazione del presente decreto, i trentaquattro anni di età.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura, indicato nel precedente art. 2 non è ammessa regolarizzazione di documenti.

Agli ammessi alla sessione di esami ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Con decreto commmissariale potrà essere negata l'ammissione alla sessione.

Art. 5.

Il giudizio sull'esame è dato da una Commissione, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sànità pubblica, composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un funzionario medico della Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore al 5°;

c) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione);

e) di un professore ordinario di igiene, titolare di cattedra universitaria;

f) di tre docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica medica, uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica;

g) di un medico autorizzato ad imbarcare quale medico di bordo, designato, in rappresentanza della categoria, dalla Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile.

Per le prove di lingue estere l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica aggrega alla Commissione esaminatrice uno o più insegnanti autorizzati.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita, senza diritto a voto, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.

Art. 6.

La prova di lingue estere deve durare non meno di quindici e non più di trenta minuti per ciascuna delle lingue indicate nel programma di esame.

Art. 7.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica prepara un tema per ciascuna delle prove scritte: l'originale e la copia vengono chiusi in due pieghi, suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dal segretario generale dell'Alto Commissariato e dal direttore generale dei servizi medici.

Il piego, contenente la copia, è consegnato al presidente della Commissione giudicatrice; l'originale è conservato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nel giorno e nell'ora stabiliti per le singole prove, il presidente della Commissione giudicatrice fa procedere all'appello nominale degli aspiranti e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra di loro; indi, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego, contenente il tema, ne procede all'apertura e dà lettura del tema. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono assegnate agli aspiranti sette ore di tempo.

Si osservano, per le prove stesse, le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

I pieghi contenenti i temi delle singole prove sono dal presidente della Commissione consegnati al segretario.

Art. 8.

Per le prove pratiche la Commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari. E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri per valersene. Alle prove pratiche debbono presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 9.

La prova orale tecnica deve durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci punti per ciascuna delle due prove pratiche e di dieci punti per la prova orale tecnica.

L'insegnante o gli insegnanti di lingue estere aggregati alla Commissione votano da soli e dispongono di dieci punti per ognuna delle due lingue.

Art. 11.

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano riportato nelle prove di lingue estere non meno di sette decimi nel complesso delle due prove e non meno di sei decimi in una di esse.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato nel complesso delle prove scritte la media di sessantatre novantesimi e non meno di cinquantaquattro novantesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che nel complesso e in ciascuna delle prove pratiche abbiano riportato le votazioni predette.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale tecnica abbiano conseguito non meno di sessantatre novantesimi.

Art. 12.

Alla fine delle prove la Commissione compila l'elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei.

Art. 13.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 14.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica riconosce la regolarità del procedimento degli esami, approva l'elenco degli idonei di cui all'art. 12 e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 6 maggio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1950
Registro n. 36, foglio n. 394. — FERRARI

PROGRAMMA DI ESAME

Prova di lingue estere

L'aspirante dovrà dar prova di saper leggere e scrivere correntemente e di sapere intendere e farsi intendere nelle seguenti lingue:

a) inglese;

b) una a scelta tra quelle appresso indicate: francese, spagnuola, portoghese, tedesca, olandese, russa, araba.

Prove scritte

Prima prova:

Etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti dell'infezione e modi di diffusione, con particolare riguardo all'ambiente « nave »;

b) predisposizione individuale, immunità;

c) profilassi generale delle malattie infettive e parassitarie, con speciale riguardo alla loro importazione e propagazione a mezzo delle navi e degli aerei; ordinamento della difesa sanitaria nei porti e negli aeroporti;

d) generalità sulle disinfezioni, disinfettanti chimici e fisici, disinfezioni e disinfestazioni a bordo delle navi, apparecchi e mezzi relativi;

e) epidemiologia, etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie:

morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e alastrim, parotite epidemica, pertosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebrospinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, polmonite, difterite e crup, febbre puerperale, eresipela, piemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, framboesia, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide, paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, brucellosi, dengue, dermotifo, febbri dermotifosimili e altre rickettsiosi, tifo ricorrente, ittero emorragico, sodoku, malaria, colera asiatico, peste bubbonica e polmonare, bubbone climatico, tularemia, febbre gialla, leishmaniosi, tripasonomiasi, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, scabbia, tigne (favosa, tricofitica, embricata), rabbia, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, afta epizootica, morva, actinomicosi, trichinosi, botulismo.

Ofidiasi.

Xeroftalmo, beri-beri, scorbuto e scorbuto infantile, rachitismo, pellagra, sprue e altre sindromi carenziali;

f) profilassi generale delle malattie veneree a bordo della nave e nella gente di mare in genere;

g) naupatia e malattie professionali dei marittimi e dei palombari, asfissia, avvelenamento da gas tossici, colpo di sole e colpo di calore, loro profilassi e cura.

Seconda prova

Igiene navale:

a) cenni sui caratteri fisici e chimici del mare e della atmosfera marina in rapporto con l'igiene di bordo; influenza del clima sull'organismo umano e sulla distribuzione geografica dei morbi;

b) considerazioni igieniche sui principali tipi di navi mercantili; topografia delle navi; sistemazione ed ubicazione degli alloggi per passeggeri e per l'equipaggio e loro principali requisiti igienici. Illuminazione;

c) materiale di costruzione, rivestimento e di protezione dei vari locali della nave;

d) mantenimento dello stato igienico della nave, mezzi per la nettezza e la disinfezione dei vari ambienti;

e) atmosfera interna della nave, composizione chimica, termometria ed igrometria. Fonti di inquinamento dell'aria confinata e mezzi di correzione. Ventilazione naturale ed artificiale. Riscaldamento e refrigerazione dei vari ambienti in rapporto al clima. Cenni sul microclima dei singoli ambienti della nave;

f) allontanamento dei materiali di rifiuto; fognatura e latrine di bordo. Lavandini, doccie, bagni e lavanderia di bordo;

g) approvvigionamento idrico, mezzi di imbarco, conservazione e distribuzione; usi e fabbisogno; mezzi di potabilizzazione. Ghiaggio, frigoriferi e acqua refrigerata;

h) impianti di bordo relativi all'assistenza sanitaria; ospedali, infermerie, ambulatori, farmacia. Dotazione medicinali e armamentario. Dotazione, conservazione, uso e indicazioni terapeutiche e profilattiche dei sieri e vaccini. Antibiotici. Polizia mortuaria di bordo;

i) considerazioni sull'alimentazione in rapporto alla vita di bordo; provvista, conservazione e confezione degli alimenti. Assetto igienico delle cambuse, delle cucine, dei panifici, dei refettori e delle riposterie, requisiti igienici delle bottiglie. Vigilanza sanitaria sul personale addetto alla preparazione e distribuzione delle vivande; distribuzione ed orario dei pasti;

l) considerazioni sull'igiene dei marittimi. Vestimenti del marinaio. Igiene del lavoro ed infortunistica di bordo.

Prove pratiche

Prima prova:

1. Accertamento diagnostico delle più importanti malattie infettive e parassitarie; microscopio e suo uso:

a) prelevamento di materiale patologico ed esecuzione delle prove microscopiche e sierologiche per la diagnosi delle seguenti malattie: colera asiatico, peste, tifo esantematico, difterite, eresipela, infezione puerperale, infezioni stafilococciche, carbonchio ematico, tubercolosi umana, malaria, febbre tifoide e paratifi, brucellosi, lebbra, tetano, dissenteria amebica e bacillare, gonorrea, spirillosi, meningite cerebrospinale epidemica, morva, actinomicosi, tripanosomiasi, febbre ricorrente, sifilide, ittero emorragico;

b) riconoscimento macro e microscopico dei seguenti parassiti e insetti e delle loro uova: anchilostoma, bilharzia, filaria, tenia, ascaride, ossiuri, pediculi, phtiri, pulex penetrans, cimex lectularius, anofeli, stegomyie.

2. Descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfezione a vapore e con disinfettanti chimici. Uso dei disinfestanti. Tecnica della derattizzazione.

3. Controllo igienico delle bevande e degli alimenti

a) acqua potabile; criteri per il giudizio di potabilità; prelevamento e conservazione di campioni da sottoporre ad esami chimico e batteriologico;

b) esame dei cereali e delle farine; criteri per il giudizio di genuinità e commestibilità; esame del mais: panificazione;

c) esame del latte: criteri per il giudizio igienico sul latte fresco e su quello in polvere e comunque conservato;

d) esame del vino: dosaggio dell'alcool e ricerca delle più importanti alterazioni;

e) esame delle carni da macello, visita dell'animale vivo, ispezione delle carni, lesioni anatomo-patologiche e parassitarie; carni congelate;

f) esame delle conserve alimentari, caratteri fisici e organolettici; indici di alterazione;

g) esame delle stoviglie nei riguardi del piombo.

4. Fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, termometria e fotometria).

5. Giudizio igienico sulla salubrità dell'aria.

Seconda prova:

Prova al letto dell'infermo: rilevamento dei sintomi; saggio di chimica e microscopia clinica; diagnosi e terapia.

Formano oggetto di esame le malattie mediche e chirurgiche, con speciale riguardo alle malattie infettive e a quelle parassitarie; l'assistenza ostetrica, i soccorsi di urgenza compresa la chirurgia d'urgenza, le più comuni malattie dei bambini.

Prova orale tecnica

1. Materia delle prove scritte e pratiche.

2. Legislazione sanitaria

a) organizzazione sanitaria dello Stato; testo unico delle leggi sanitarie e relativo regolamento, per quanto riguarda la sanità marittima e la profilassi delle malattie infettive e sociali;

b) regolamento 29 settembre 1895, n. 636, sulla sanità marittima, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

d) regolamento 20 maggio 1897, n. 178, e norme successive circa le condizioni relative alle navi addette al trasporto dei passeggeri;

e) legge e regolamento sull'emigrazione e successive modificazioni;

f) disposizioni relative ai medici di bordo o di interesse igienico-sanitario contenute nel Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

g) legge 16 giugno 1939, n. 1045, sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

h) regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sulla idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria;

i) accordi sanitari internazionali di Bruxelles del 1° dicembre 1924 per la cura delle malattie veneree dei marittimi;

l) ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1° gennaio 1930 e Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, modificata dalla Convenzione sanitaria internazionale di Washington del 1944;

m) Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 12 aprile 1933, modificata dalla Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944;

n) regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione approvato con regio decreto-legge 2 maggio 1940, n. 1045;

o) decreto commissariale 15 febbraio 1948, n. 20300/25/100.208, concernente le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati valevoli per uso internazionale e disposizioni successive;

p) organizzazione sanitaria internazionale e suoi sviluppi fino alla Organizzazione Mondiale di Sanità (O.M.S., W.H.O.);

q) compiti e funzioni del medico di bordo; documenti sanitari di bordo, patenti di sanità, giornale sanitario di bordo; relazione e statistica sanitaria; competenze ed onorari del medico di bordo.

Roma, addì 6 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3223)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a quattrocento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 80845/12106-2.6 del 23 giugno 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattrocento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*);

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabili e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle *Provincie annesse* con le leggi 26 settembre 1920, n. 132 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'Impero Austro-Ungarico;

e) abbia alla data del presente bando compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 30:

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) tale limite è poi elevato a 44 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportate condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) il limite di età è pure elevato a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

4) i limiti di età sono inoltre elevati;

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Infine si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale civile non di ruolo della Amministrazione dello Stato, per i quali il rapporto di impiego sussiste alla data del presente bando, e che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni del gruppo *B*, e proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 1947 n. 207, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia deve essere presentata nelle ore di ufficio al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare nel suddetto termine di 90 giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati che dimostrano di essere chiamati alle armi potranno presentare nel termine su indicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

1. — Estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40);

2. — Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (carta da bollo da L. 24).

4. — Certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 (carta da bollo da L. 24).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica fiscale. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

5. — Fotografia formato tessera, autenticata dal sindaco o da un notaio, almeno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di un libretto ferroviario o di altro documento munito di fotografia e di firma rilasciata da una pubblica amministrazione, per essere il candidato medesimo dipendente dallo Stato.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale.

7. — Diploma in originale o in copia notarile del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando.

8. — Documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati: i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato dell'autorità predetta, il quale deve essere allegato alla domanda di ammissione al concorso.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, rilasciata dalla competente autorità militare, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I decreti di concessione di decorazioni al valor militare o di promozioni per merito di guerra, ed i brevetti di ferito in combattimento o della croce al merito di guerra, devono essere prodotti in originale od in copia notarile.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera *nazionale invalidi di guerra* (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra, ai fini dell'iscrizione ne ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Moga-

discio ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica rispettivamente ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, per usufruire dei benefici in loro favore, previsti rispettivamente dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui il candidato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948; gli altri, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del citato decreto 26 febbraio 1948.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4, devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 4, purchè comprovino tale loro qualità mediante esibizione della copia dello stato matricolare, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per avvalersi del beneficio di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti prescritti dall'art. 4, un certificato della Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso, nonchè la indicazione che il servizio fu prestato ininterrottamente e lodevolmente.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza degli avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono avvalersi, per la documentazione, delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati, infine, già appartenenti, alla data del bando, all'Amministrazione della giustizia con la qualifica di aiutante o di avventizio di 2ª e 3ª categoria delle cancellerie e segreterie giudiziarie, potranno limitarsi a produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale loro diritto alle preferenze nell'ordine di nomina od all'elevazione del limite di età.

Gli aiutanti e gli avventizi di terza categoria dovranno, inoltre, produrre il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, ed i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, nonchè gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che avendo già preso parte a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità. Parimenti non sono ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano stati annullati anche uno dei due lavori perchè copiati in tutto o in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultino di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabili.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) Nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) Nozioni di procedura penale;

3) Nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;

4) Nozioni di diritto privato;

5) Nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi ed in due distinti giorni che verranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti per la prova facoltativa di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione a pubblici impieghi.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicato nell'art. 9, ed ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista, di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente, con « avvertenza » pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame s'intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 28 giugno 1950

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1950
Registro n. 20, *foglio n.* 21. — OLIVA

(3231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due borse di L. 240.000 per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » di Milano per l'anno 1951.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947, fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di due borse di studio di lire 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgica presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 3 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1949, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 211, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 5 ottobre 1948 fra lo Stato e la predetta Società per l'aumento a L. 240.000 dell'importo di ciascuna delle due borse di studio anzidette, a decorrere dal 1° gennaio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a due borse di studio di L. 240.000 ciascuna, per compiere studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » di Milano, durante l'anno 1951.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 ottobre 1945.

Art. 3.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto « Breda ».

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. 4ª) entro il 10 novembre 1950. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente, nonchè la dichiarazione se si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta civile e morale;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in tre copie;

7) curriculum degli studi compiuti;

8) qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;

9) un elenco di quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati, quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) la indicazione del nome e cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita dopo il detto termine la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione che presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale di cui la Commissione dispone.

Art. 6.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Art. 7.

Il pagamento delle borse viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche, a decorrere dal mese nel quale gli assegnatari abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 1° giugno 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(3269)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per ventotto posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 22421-San. del 12 agosto 1947, per le sedi vacanti al 30 novembre 1946;

Riconosciuta la regolarità delle relative operazioni;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a ventotto posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 22421 del 12 agosto 1947, per le sedi vacanti al 30 novembre 1946:

N.	Nome		Punti	
1.	Paletta Domenica	punti	115,4576	su 150
2.	Altavilla Anna	»	110,3500	»
3.	Caliò Luigia	»	101,0020	»
4.	Parretta Emma	»	100.5975	»
5.	Madia Ines	»	98,8355	»
6.	Cerminara Maria Teresa	»	98,2145	»
7.	Boca Vincenza	»	97,0040	»
8.	Formaro Liberata	»	93,8115	»
9.	Verdi Vittoria	»	92,7645	»
10.	Corea Maria Giuseppa	»	92,5485	»
11.	Malfei Angela	»	90,8805	»
12.	Cambria Maria Concetta	»	90,5317	»
13.	Cannizzaro Pasqualina	»	87,3455	»
14.	Covelli Giuseppa	»	86,6595	»
15.	Amoroso Maddalena	»	86,5395	»
16.	Barbalace Marianna	»	85,7075	»
17.	Valeo Rosina	»	84,8825	»
18.	Mauro Caterina	»	83,7885	»
19.	Macrillò Giovanna	»	83,2065	»
20.	Condidorio Carmela	»	81,9000	»
21.	Cenacchi Angelina	»	81,8965	»
22.	De Fazio Teresa	»	81,2225	»
23.	Macrillò Giuseppa	»	81,1135	»
24.	Peta Elisabetta	»	80,8195	»
25.	Levato Antonia	»	80,6845	»
26.	Zerardi Maria	»	77,7545	»
27.	Tino Vittoria	»	77,7250	»
28	Falini Marina	»	77,5235	»
29.	Menotti Pasquina	»	77,3815	»
30.	Teti Maria	»	75,5945	»
31.	Faga Pasqualina, precede perchè coniugata	»	75,1415	»
32.	Menzano Raffaela	»	75,1415	»
33.	Girone Giuseppa	»	74,8115	»
34.	Caoduro Amelia	»	74,3245	»
35.	Pullano Teresa	»	74,1415	»
36.	Verdi Nicolina	»	72,7545	»
37.	Verardi Filomena	»	72,6505	»
38.	Businelli Giuseppa	»	71,5330	»
39.	Muraca Luisa	»	70,6285	»
40.	Mastrolorenzo Angela	»	68,6035	»
41.	Ranieri Maria	»	68,1415	»
42.	Busi Maria	»	66,9155	»
43.	Amoroso Adele	»	64,4245	»
44.	Suraci Giovanna	»	62,1415	»
45.	Catalano Grazia	»	61,1415	»
46.	Caliò Concetta	»	60,1865	»
47.	Mazzeo Maria Giuseppa	»	58,1415	»
48.	Mazzei Maria	»	57,7545	»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni stessi, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche condotte designate vincitrici nel provvedimento di pari data n. 25251.

Catanzaro, addì 23 giugno 1950

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto di pari data n. 25062, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 22421 del 12 agosto 1947, per i ventotto posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate comprese nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso su indicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente segnato:

1. Paletta Domenica: condotta ostetrica del comune di Crotone;
2. Altavilla Anna: condotta ostetrica del comune di Simeri Crichi;
3. Caliò Luigia: condotta ostetrica del comune di Crotone;
4. Parretta Emma: condotta ostetrica del comune di Vibo Valentia M.;
5. Madia Ines: condotta ostetrica del comune di Filandari;
6. Cerminara Maria Teresa: condotta ostetrica del comune di Tiriolo;
7. Boca Vincenza: condotta ostetrica del comune di Feroleto Antico;
8. Formaro Liberata: condotta ostetrica del comune di Cotronei;
9. Verdi Vittoria: condotta ostetrica del comune di Girifalco;
10. Corea Maria Giuseppa: condotta ostetrica del comune di Gimigliano;
11. Malfei Angela: condotta ostetrica del comune di Santa Severina;
12. Cambria Maria Concetta: condotta ostetrica del comune di Cutro;
13. Cannizzaro Pasqualina: condotta ostetrica del comune di Acquaro;
14. Barbalace Marianna: condotta ostetrica del comune di Limbadi;
15. Valeo Rosina: condotta ostetrica del comune di Conflenti;
16. Condidorio Carmela: condotta ostetrica del comune di Carfizzi;
17. Cenacchi Angelina: condotta ostetrica del comune di Settingiano;
18. De Fazio Teresa: condotta ostetrica del comune di Sellia, capoluogo;
19. Macrillò Giuseppa: condotta ostetrica del comune di Cerva;
20. Zerardi Maria: condotta ostetrica del comune di Motta Santa Lucia;
21. Falini Marina: condotta ostetrica del comune di Monterosso Calabro;
22. Faga Pasqualina: condotta ostetrica del comune di Maida, frazione Vena;
23. Caoduro Amelia: condotta ostetrica del comune di Sorianello;
24. Pullano Teresa: condotta ostetrica del comune di Marcedusa;
25. Verdi Nicolina: condotta ostetrica del comune di Dasà;
26. Verardi Filomena: condotta ostetrica del comune di Iacurso;
27. Businelli Giuseppa: condotta ostetrica del comune di Umbriatico;
28. Ranieri Maria: condotta ostetrica del comune di Fossato Serralta.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche condotte designate vincitrici.

Catanzaro, addì 23 giugno 1950

Il prefetto: DIANA

(3129)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 23700-San. in data 22 maggio 1947, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 giugno 1946;

Visti gli atti del concorso, i verbali della Commissione giudicatrice nominata ai sensi di legge e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso di cui in narrativa:

N.	Nominativo		Punti
1.	Pari Bruno	punti	134 —
2.	Possaghi Ubaldo, invalido titolare altra condotta	»	132,25
3.	Zangheri Carlo	»	131,75
4.	Anguissola Costanzo	»	129,50
5.	Madini Piero	»	129 —
6.	Baccheroni Francesco	»	128,25
7.	Badalla Achille	»	127 —
8.	Ranzini Gaudenzio	»	125,25
9.	Bellardi Piero	»	124,25
10.	Chiesa Paolo	»	122,87
11.	Badalla Luigi	»	121,86
12.	Musci Francesco	»	121,50
13.	Scarabelli Quintino	»	120,50
14.	Banella Vittorio	»	117,15
15.	Guidi Carlo, coniugato con due figli	»	112,75
16.	Rettanni Antonio	»	112,75
17.	Rolandi Giuseppe	»	110,50
18.	Pinolini Pietro	»	109,50
19.	Micheloni Archimede	»	108 —
20.	Riva Filippo	»	107,67
21.	Verdi Enrico	»	105,814
22.	Gandini Paolo	»	105,80
23.	Marenzi Mario	»	105,15
24.	Dezza Mario	»	105 —
25.	Pavesi Luigi	»	104,92
26.	Testone Lorenzo	»	102,05
27.	Cabrini Gian Piero	»	101,70
28.	Lugatti Antonio, invalido di guerra	»	100,779
29.	Miolli Antonio	»	99,90
30.	Parodi Angelo	»	99,28
31.	Vecchi Silvio	»	98,91
32.	Dolcini Giovanni	»	98,74
33.	Gravati Arturo	»	98,23
34.	Mocchi Vittorio	»	98,13
35.	Nascimbene Angelo	»	97,78
36.	Gatti Mario	»	97,52
37.	Novelli Tommaso, invalido di guerra	»	97,03
38.	Orlandi Gian Battista	»	96,45
39.	Marioni Beniamino	»	95,57
40.	Andreolli Guido	»	95,55
41.	Milani Giuseppe	»	95,32
42.	Cerniglia Antonino, invalido di guerra	»	95,10
43.	Gasperini Gianfranco	»	94,87
44.	Gobetti Giovanni	»	94,44
45.	Negri Guido	»	94,31
46.	Granata Armando	»	93,36
47.	Maccabruni Guglielmo	»	92,85
48.	Parigi Cesare	»	92,78
49.	Poggiani Enrico	»	92,74
50.	Casalino Carlo	»	91,95
51.	Marchesi Natale	»	91,74
52.	Bissolino Gerolamo	»	91,55
53.	Pastormerlo Pietro	»	91,45
54.	Zanarone Giovanni	»	91,11
55.	Santangelo Luigi	»	91,07
56.	Fantaguzzi Walter	»	90,81
57.	Turconi Giocondo	»	90,45
58.	Gazzoli Cesare	»	90,27
59.	Maurichi Beniamino	punti	90,107
60.	Danioni Alfredo	»	90,10
61.	Honorati Roberto	»	90,07
62.	Malandrino Salvatore	»	89,85
63.	Andreoni Mario	»	89,55
64.	Meini Pier Franco	»	89,45
65.	Ruberto Nunzio	»	89,34
66.	Castellotti Anselmo	»	88,70
67.	Brigada Teresio	»	88,61
68.	Lunghi Domenico	»	88,51
69.	Ferrero Giuseppe	»	87,74
70.	Ciparelli Pietro	»	87,48
71.	Saragoni Ettore	»	87,205
72.	Pugni Mario	»	87,201
73.	Civardi Renzo	»	87,10
74.	Gatti Ferdinando	»	86,746
75.	Ravazzani Carlo	»	86,73
76.	Pellegrini Mario	»	86,60
77.	Pricca Domenico	»	86,50
78.	Marchetti Renato	»	86,25
79.	Veniali Mirko	»	86,20
80.	Gennari Leonardo	»	86,11
81.	Larizza Luigi	»	85,75
82.	Piovano Pietro	»	85,45
83.	Tornari Giuseppe	»	85,15
84.	Di Vito Giovanni	»	84,60
85.	Mazza Nello	»	84,45
86.	Medagliani Dino	»	84,45
87.	Cebrelli Giuseppe	»	84,19
88.	Cerra Luigi	»	83,30
89.	Farina Luigi	»	83,22
90.	Landini Guido	»	83 —
91.	Dardano Piero	»	82,75
92.	Pascarella Pietro	»	82,45
93.	Scietti Carlo	»	82,037
94.	Rivelli Roberto	»	81,86
95.	Sapelli Vincenzo, invalido di guerra	»	81,78
96.	Piccinini Guido	»	81,57
97.	Pelizza Bruno	»	81,105
98.	Verri Pietro	»	81,10
99.	Uberti Filippo	»	80,91
100.	Bertolotti Gianni	»	80,50
101.	Pitzorno Giuseppe	»	80,49
102.	Vaccarone G. Battista	»	80,40
103.	Castellotti Bartolomeo	»	80,36
104.	Maffioli Giuseppe	»	80,09
105.	Romanelli Elio	»	80 —
106.	Rossini Osvaldo	»	79,95
107.	Belloni Alessandro	»	79,87
108.	Paolillo Claudio	»	79,83
109.	Mietta Mario	»	79,43
110.	D'Errico Francesco	»	79,15
111.	Barbieri Marco	»	78,95
112.	Bacci Guido	»	78,66
113.	Bailo Tito	»	78,10
114.	Ragone Vito Domenico	»	77,62
115.	Garbarini Alfredo	»	77,59
116.	Badalla G. Franco	»	77,25
117.	Fregosi Guido	»	76,41
118.	Beltrami Venturo	»	76,24
119.	Arrigoni Carlo	»	75,99
120.	Grassi Cesare	»	75,87
121.	Saliva Francesco	»	75,53
122.	Bobba G. Franco	»	75,45
123.	Bazzano Giuseppe	»	75,15
124.	Fiocchi Engel	»	75 —
125.	Perotti Francesco	»	74,79
126.	Baccolo Umberto, invalido di guerra	»	74 —
127.	Alberici Angelo, ufficiale complemento	»	73,70
128.	Uberti Luciano	»	73,70
129.	Gentile Celso	»	73,53
130.	Beria Emiliano	»	73,16
131.	Pasqua Vincenzo	»	72,95
132.	Arcelli Mario	»	72,85
133.	Sabbia Luigi	»	72,82
134.	D'Anna Aldo	»	72,40
135.	Scietti Luigi	»	72,26
136.	Marchesi Enzo	»	71,30
137.	Consiglio Francesco	»	70,70
138.	Girotti Camillo	»	70,17
139.	Salvi Francesco	»	70,10
140.	Bianchi Renato	»	70

141. Ghislieri Massimo . . . . . . punti 69,35
142. Garbagnoli Enrico . . . . . » 69,30
143. Invernizzi Michele . . . . . » 68,61
144. Caviglia Angelo . . . . . » 64,16
145. Bellola Giuseppe . . . . . » 63,70
146. Trovati Angelo . . . . . » 63,25
147. Perótti Adriano . . . . . » 61,74
148. Pace Angelo . . . . . » 60,86
149. Aiardi Mario . . . . . » 60,25
150. Invernizzi Giovanni . . . . . » 59,12
151. Polloni Armando . . . . . » 58,75
152. Sola Giuseppe . . . . . » 57,58

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 20340 in data 3 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 giugno 1946;

Viste le domande dei candidati, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine preferenziale;

Ritenuto che i candidati Cerniglia Antonino, Danioni Alfredo, Sapelli Vincenzo e Baccolo Umberto, classificatisi rispettivamente al 42°, 60°, 95° e 126° posto della graduatoria hanno diritto, in quanto invalidi di guerra, ai benefici previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, mentre al candidato Possaghi Ubaldo, 2° in graduatoria, invalido di guerra, non possono essere estesi tali benefici in quanto lo stesso e già titolare di altra condotta;

Considerato che i candidati Lugatti Antonio e Novelli Tommaso hanno espressamente rinunciato ai benefici previsti dall'art. 8 della legge succitata, dichiarando di accettare la sede che ad essi sarà per spettare per il posto occupato in graduatoria;

Tenuto presente che ai candidati Pinolini Pietro e Andreoni Mario, classificati al 18° e al 63° posto, non può essere assegnata alcuna condotta, in quanto le sedi da essi prescelte sono state assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria, e che ai candidati Negri Guido e Malandrino Salvatore, rispettivamente 45° e 62° in graduatoria, vengono assegnate le condotte di risulta di Silvano Pietra e di Montesegale, per aver essi nelle domande chiesto di concorrere, oltre che per le condotte espressamente indicate, per tutte le altre elencate nel bando;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi di condotte mediche vacanti, rispettivamente a fianco segnate:

1. Cerniglia Antonino, invalido di guerra: Voghera 1ª;
2. Danioni Alfredo, invalido di guerra: Vigevano 1ª;
3. Sapelli Vincenzo, invalido di guerra: Mortara;
4. Baccolo Umberto, invalido di guerra: Casteggio interna;
5. Pari Bruno: Belgioioso;
6. Possaghi Ubaldo, invalido di guerra, titolare di altra condotta: Pavia: Fossarmato;
7. Zangheri Carlo: Voghera 2ª;
8. Anguissola Costanzo: Stradella 1ª;
9. Madini Piero Santa Cristina e Bissone;
10. Baccheroni Francesco: Casteggio esterna;
11. Badalla Achille: Sartirana;
12. Ranzini Gaudenzio: Cilavegna;
13. Bellardi Piero: Vigevano 3ª;
14. Chiesa Paolo: Broni;
15. Badalla Luigi: Stradella 2ª;
16. Musci Francesco: Bressana Bottarone;
17. Scarabelli Quintino: Montebello;
18. Banella Vittorio: Zeme;
19. Guidi Carlo: Santa Giulietta;
20. Rettanni Antonio: Santa Maria della Versa;
21. Rolandi Giuseppe: Candia Lomellina;
22. Micheloni Archimede: Certosa di Pavia;
23. Riva Filippo: Bereguardo;
24. Verdi Enrico: Barbianello;
25. Gandini Paolo: Retorbido;
26. Marenzi Mario: Zavattarello;
27. Dezza Mario: Portalbera;
28. Pavesi Luigi: Lardirago;
29. Testone Lorenzo: Gambolò;
30. Cabrini G. Pietro: Montù Beccaria;
31. Lugatti Antonio: Corteolona;
32. Miolli Antonio: Villanterio;
33. Parodi Angelo: Chignolo Po;
34. Vecchi Silvio: Canneto Pavese;
35. Dolcini Giovanni: Monticelli Pavese;
36. Gravati Arturo: Ottobiano;
37. Mocchi Vittorio: San Genesio ed Uniti;
38. Nascimbene Angelo: Casatisma;
39. Gatti Mario: Pietra de' Giorgi;
40. Novelli Tommaso: Cozzo Lomellina;
41. Orlandi G. Battista: Cura Carpignano;
42. Marioni Beniamino: Bastida Pancarana;
43. Andreolli Guido: Albuzzano;
44. Milani Giuseppe: Tromello;
45. Gasperini G. Franco: Cigognola;
46. Gobetti Giovanni. Valle Lomellina;
47. Granata Armando: Landriano;
48. Maccabruni Guglielmo. Zerbo;
49. Parigi Cesare: Vidigulfo;
50. Poggiani Enrico: Mezzana Bigli;
51. Casolino Carlo: Pinarolo Po;
52. Marchesi Natale: Spessa San Zenone Po;
53. Bissolino Gerolamo: Castelnovetto;
54. Pastormerlo Pietro: Borgo San Siro;
55. Zanarone Giovanni: Rosasco;
56. Santangelo Luigi: Campospinoso-Albaredo;
57. Fantaguzzi Walter: Vistarino Copiano;
58. Turconi Giocondo: Corana;
59. Gazzoli Cesare: Pieve Albignola;
60. Maurichi Beniamino: Castana;
61. Honorati Roberto: Castel d'Agogna;
62. Meini Pier Franco: Cergnago;
63. Ruberto Nunzio: Ceretto Lomellina;
64. Castellotti Anselmo: Galliavola;
65. Brigada Teresio: Semiana;
66. Lunghi Domenico: Mornico Losana;
67. Negri Guido: Silvano Pietra;
68. Malandrino Salvatore: Montesegale - Roccasusella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: FLORES

(3202)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto prefettizio n. 9750/Div. III in data 26 giugno 1947, col quale fu indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a posti di sanitari condotti, vacanti nei Comuni della provincia di Grosseto al 31 dicembre 1946;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 12909 in data 19 giugno 1950, col quale è stato provveduto all'esclusione, dal predetto bando di concorso, della condotta veterinaria di Sorano;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dell'8 marzo 1949 relativo alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti a posti di veterinario condotto di cui al decreto prefettizio precitato; graduatoria, formata dalla Commissione anzidetta, quale risulta dal verbale n. 40 in data 10 giugno 1950;

Letti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sulle leggi sanitarie e articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati a posti di veterinario condotto di cui ai decreti prefettizi citati in narrativa:

		punti
1.	Lenzi dott. Aldo	124,46
2.	Biondi dott. Renzo	117,31
3.	Arzilla dott. Giuseppe	113,00
4.	Corsi dott. Tullio	107,86
5.	Pieri dott. Osvaldo	106,26
6.	Rossi dott. Giuseppe Tullio	106,08
7.	Panichi dott. Giovanni	97,13
8.	Senese dott. Vincenzo	95,55
9.	Nieri dott. Dino	93,31
10.	Lombardi dott. Sauro	92,74
11.	Palazzesi dott. Alizzardo	90,52
12.	Jori dott. Giorgio	88,31
13.	Neri dott. Mario	87,91
14.	Bini dott. Brunetto	87,67
15.	Tubino dott. Dante	82,52
16	Pisani dott. Piero	84,07
17.	Petreni dott. Alberto	83,34
18	Parducci dott. Guelfo	79,19
19.	Brogni dott. Manlio	74,79
20.	Bicci dott. Ivo	70,90
21.	dell'Innocenti dott. Lorenzo	68,93
22.	Moro dott. Vittorio	68,38
23.	Lotti dott. Alfonso	64,79
24.	Siena dott. Biagio	63,70
25.	Guglielmini dott. Mario	63,52
26.	Meschini dott. Stelio	63,37
27.	Ciampi dott. Luigi	61,82
28	Nisticò dott. Francesco	60,02
29.	Palavisini dott. Aladino	54,70
30.	Biagioli dott. Cirano	54,67
31.	Carducci dott. Carlo	52,50

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Grosseto, addì 5 luglio 1950

Il prefetto: Orrù

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto prefettizio 5 luglio 1950, n. 14258, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati ai posti di veterinario di cui ai decreti prefettizi n. 9750/III del 26 giugno 1947 e successivo n. 12909 in data 19 giugno 1950;

Vista l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza i candidati hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso specificato in narrativa, per le sedi a fianco di ciascuno di essi, indicate:

1. Lenzi dott. Aldo: Cinigiano;
2. Biondi dott. Renzo: Orbetello;
3. Arzilla dott. Giuseppe: Castiglione della Pescaia;
4. Corsi dott. Tullio: Monte Argentario.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Grosseto, addì 5 luglio 1950.

Il prefetto: Orrù

(3203)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282-San. in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032-San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Carlo Vanzulli (29° graduato), Cesare Preite (35°), Giuseppe Casale (37°), Nicola Geraciotì 43°), Luigi Bolognini (60°), Michele Carolillo (61°), Giuseppe Galli (64°), Rainisio Matteo (65°), Capietti Lino (67°), e Tenti Luigi (70°), hanno rinunziato alla nomina per la sede di Taino con Lisanza;

Visto che il dott. Luigi Ghezzi, 71° graduato, domiciliato a Missaglia (provincia di Como) ha diritto alla nomina, a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Ghezzi, domiciliato a Missaglia (provincia di Como) è assegnato alla condotta medica consorziale di Taino con Lisanza di Sesto Calende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 6 luglio 1950

Il prefetto: Vincenti

(3139)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto n. 22655 in data 20 dicembre 1949, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti vacanti di medico condotto della Provincia al 20 novembre 1948;

Considerato che il dott. Rossi Mario, assegnato alla condotta medica di Pisticci è dimissionario;

Visti gli atti di ufficio e considerato che il dott. Rogges Raffaele riuscito idoneo al concorso, ed assegnato alla condotta medica del comune di Graco, ha chiesto la condotta del comune di Pisticci in ordine di precedenza nella sua domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281 e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Rogges Raffaele è assegnato alla condotta medica del comune di Pisticci.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune e della Prefettura.

Matera, addì 10 luglio 1950

Il prefetto: Iodice

(3200)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.